



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

(Adeguato al D. Lgs. 116/2020)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28/06/2021

I N D I C E

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1	Oggetto e decorrenza
Articolo 2	Definizioni
Articolo 3	Classificazione dei rifiuti
Articolo 4	Principi e obblighi
Articolo 5	Finalità e oggetto della raccolta differenziata
Articolo 6	Criteri organizzativi e gestionali
Articolo 7	Divieti ed obblighi generali
Articolo 8	Ordinanze

TITOLO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 9	Quantità straordinaria di conferimento
Articolo 10	Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani
Articolo 11	Contenitori dei rifiuti assegnati alle utenze
Articolo 12	Raccolta domiciliare o “porta a porta”
Articolo 13	Raccolta con contenitori stradali
Articolo 14	Raccolta con strutture informatizzate
Articolo 15	Raccolta della frazione verde
Articolo 16	Raccolta della frazione organica
Articolo 17	Compostaggio della frazione organica
Articolo 18	Raccolta della frazione carta
Articolo 19	Raccolta delle frazioni plastica, vetro e metalli
Articolo 20	Raccolta della frazione indifferenziata
Articolo 21	Raccolta ingombranti e RAEE
Articolo 22	Gestione di particolari rifiuti urbani
Articolo 23	Rifiuti provenienti dal “fai da te” domestico
Articolo 24	Gestione dei rifiuti cimiteriali
Articolo 25	Centro di Raccolta – Ecocentro comunale
Articolo 26	Associazioni di volontariato
Articolo 27	Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione
Articolo 28	Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato
Articolo 29	Pesatura dei rifiuti urbani

TITOLO III – GESTIONE DI ALTRI RIFIUTI URBANI

Articolo 30	Individuazione dei rifiuti
Articolo 31	Spazzamento delle strade
Articolo 32	Lavaggio, disinfezione e diserbo delle strade e piazze

Articolo 33	Spazzamento delle foglie
Articolo 34	Cestini stradali
Articolo 35	Raccolta dei rifiuti abbandonati
Articolo 36	Pulizia delle caditoie e dei pozzetti stradali grigliati
Articolo 37	Deiezioni animali
Articolo 38	Carogne animali
Articolo 39	Pulizia dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni
Articolo 40	Altri servizi di pulizia
Articolo 41	Pulizia delle aree di sosta temporanea
Articolo 42	Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi
Articolo 43	Sgombero della neve
Articolo 44	Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte
Articolo 45	Cantieri edili. Carico, scarico e trasporto di merci e materiali
Articolo 46	Volantinaggio – Contenitori di materiale pubblicitario

TITOLO IV – GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

Articolo 47	Mezzi di raccolta
Articolo 48	Rilevazione dei conferimenti
Articolo 49	Destinazione dei rifiuti raccolti

TITOLO V – SANZIONI E CONTROLLI

Articolo 50	Controlli ed accertamenti
Articolo 51	Sanzioni

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto e decorrenza

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, disciplina la gestione integrata sul territorio comunale dei rifiuti urbani nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento.
2. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa nelle forme previste per la gestione dei pubblici servizi locali di rilevanza economica.
3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente ai provvedimenti in materia emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
4. Nell'eventualità che vengano emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.
5. Il presente Regolamento viene pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
6. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale sono abrogati tutti i precedenti regolamenti in materia, ivi compreso il precedente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di San Lorenzo in Campo, di cui alla D.C.C. n. 23 del 27 Aprile 2012, nonché le eventuali disposizioni comunali, emanate a qualsiasi titolo, che vadano in contrasto con quanto disposto dal presente atto.
7. Per tutto quanto non esplicitamente contenuto nel presente Regolamento Comunale, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni.
 - a) UTENTE: chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale e suscettibili di produrre rifiuti urbani;

- b) UTENZE DOMESTICHE: i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale;
- c) UTENZE NON DOMESTICHE: le comunità, le attività commerciali, professionali, artigianali, dei servizi e produttive in genere, le sedi di enti e associazioni;
- d) UTENZE CONDOMINIALI: edifici che ospitano più utenze nei quali può essere attivato il sistema di conferimento collettivo;
- e) UTENZE AGGREGATE: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile o tecnicamente fattibile o conveniente la misura della quantità conferita da ciascuna utenza;
- f) PRODUTTORE: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- g) DETENTORE: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- h) GESTORE DEL SERVIZIO: il soggetto a cui sono affidate, nelle forme di legge, una o più operazioni comprese nella gestione dei rifiuti urbani, od altro soggetto incaricato dal Comune per lo svolgimento di determinate attività;
- i) CONFERIMENTO: la consegna dei rifiuti al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- j) IDENTIFICAZIONE DELL'UTENZA: assegnazione di un codice personale ed univoco a ciascuna utenza, in conformità alle prescrizioni contenute nell'art. 5 del D.M. Ambiente 20 Aprile 2017;
- k) MISURAZIONE PUNTUALE: attività di misurazione conferimenti effettuati dalla singola utenza secondo le modalità indicate nel D.M. Ambiente 20 Aprile 2017;
- l) ORARIO DI ESPOSIZIONE: orario nel quale il contenitore o il sacco deve essere esposto per le operazioni di raccolta;
- m) RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- n) GESTIONE DEI RIFIUTI: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento;
- o) RACCOLTA: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

- p) RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta in cui un flusso merceologico di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) AUTOCOMPOSTAGGIO: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- r) PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- s) RIUTILIZZO: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- t) RECUPERO: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- u) TRATTAMENTO: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- v) SMALTIMENTO: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- w) RACCOLTA DOMICILIARE O "PORTA A PORTA": la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario;
- x) RACCOLTA STRADALE: la raccolta effettuata con contenitori collocati sulla strada pubblica ad uso di più utenze;
- y) RACCOLTA SU CHIAMATA: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata mediante prenotazione da parte dell'utente con il soggetto gestore dei servizi;
- z) SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- aa) CENTRO DI RACCOLTA – ECOCENTRO COMUNALE: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- bb) TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- cc) IMBALLAGGIO: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione compresi gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

dd) IMBALLAGGIO PRIMARIO: imballaggio concepito in modo da costituire un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore nel punto di vendita;

ee) IMBALLAGGIO SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

ff) IMBALLAGGIO TERZIARIO: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi e aerei;

gg) RIFIUTO DA IMBALLAGGIO: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, esclusi i residui della produzione.

Articolo 3

Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. I rifiuti urbani sono ulteriormente suddivisi in domestici e da altre fonti (o non domestici).

2. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 183 comma 1, lettera b-ter, del D. Lgs. n. 152/2006:

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D. Lgs. 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D. Lgs. 152/2006;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni, estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

d) i veicoli fuori uso.

4. Sono altresì rifiuti speciali, se diversi dai rifiuti urbani;

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, in particolare i rifiuti prodotti nelle superfici adibite alla lavorazione e alla trasformazione della materia o nei magazzini funzionalmente ed esclusivamente connessi a tali attività, destinati ad ospitare esclusivamente le materie prime e i semilavorati; sono invece di regola urbani i rifiuti prodotti su superfici con destinazione diversa, quali gli uffici, i magazzini di vendita, i magazzini dei prodotti finiti, i padiglioni espositivi, le mense, i bagni etc;

b) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio;

e) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli da quelli al comma 5.

5. Sono rifiuti urbani i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:

a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi urbani;

- d) la spazzatura;
- e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;
- g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

6. Sono urbani, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. l), d.lgs. 49/2014, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche analoghi, per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. *dual use*) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche. Sono speciali i rifiuti di RAEE professionali.

Articolo 4

Principi e obblighi

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività essenziale di pubblico interesse e deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi ed ha carattere di servizio pubblico essenziale.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. L'utente è collabora nella gestione dei rifiuti ed è tenuto a osservare la disciplina di settore e le presenti disposizioni regolamentari; è tenuto a ridurre la produzione dei rifiuti e alla corretta separazione dei medesimi alla fonte.
4. La gestione del servizio di igiene urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e deve:
 - a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
 - b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni.

5. La gestione dei rifiuti deve mirare:

- a) a evitare ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
- b) a evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
- c) a prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
- d) a salvaguardare la fauna e la flora ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;
- e) a limitare la produzione dei rifiuti e a ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali e secondariamente energetiche.

6. La gestione dei servizi di igiene urbana persegue le seguenti finalità:

- a) assicura la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) individua le modalità di conferimento dei rifiuti in relazione alle tipologie di raccolta (stradale, domiciliare, presso la stazione di conferimento, ecc.);
- c) disciplina le modalità di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani;
- d) persegue una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- e) prescrive il trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
- f) tutela il paesaggio e i siti di particolare interesse.

Articolo 5

Finalità e oggetto della raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata attua la separazione dei flussi di rifiuti a monte, con l'obiettivo di:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti indifferenziati da smaltire;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti, attraverso il recupero di materiali fin nelle fasi della produzione, della distribuzione, del consumo e della raccolta;
- c) incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei rifiuti urbani, per la trasformazione in fertilizzanti o compost agricoli;

- d) raccogliere in maniera separata per tipologia i materiali ingombranti di origine domestica;
- e) garantire la raccolta separata dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F");
- f) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando un'elevata protezione ambientale;
- g) contenere i costi della gestione integrata dei rifiuti urbani.

2. È prevista la raccolta differenziata dei seguenti rifiuti urbani:

- a) carta e cartone
- b) imballaggi in plastica
- c) plastica non da imballaggio
- d) vetro
- e) metalli
- f) farmaci scaduti, pile, batterie esauste, contenitori T/F
- g) frazione organica
- h) frazione verde
- i) legno ed imballaggi in legno
- j) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
- k) rifiuti ingombranti (mobilio, materassi, ecc.)
- l) scarti tessili, vestiti usati, scarpe e borse
- m) rifiuti inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole manutenzioni eseguite dal titolare di utenze domestiche;
- n) materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del veicolo a motore di origine domestica e derivanti dalle pratiche dal "fai da te" (batterie esauste, pneumatici usati, olio minerale)

3. Il soggetto Gestore può stipulare con gli utenti, in particolare con le utenze non domestiche caratterizzate da una elevata o particolare produzione di rifiuto, un contratto oneroso per l'erogazione di speciali servizi di asporto dei rifiuti urbani. Può altresì stipulare contratti onerosi con le utenze non domestiche per la gestione di rifiuti speciali.

Articolo 6

Criteria organizzativi e gestionali

1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
2. Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi atte a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti, anche attraverso l'istituzione di sperimentazioni e con il coinvolgimento delle utenze tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto allo smaltimento.
3. Per l'ottimizzazione dei costi, i servizi oggetto del presente regolamento possono essere svolti con modalità e frequenze diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio comunale, delle diverse utenze, e alla effettiva domanda del servizio, in particolare nelle zone a bassa densità abitativa. Potranno, inoltre, essere attivate raccolte specifiche per specifiche categorie di utenze.
4. Nella gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi della collaborazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. Il Comune approva la Carta dei Servizi, che sarà predisposta dal Gestore, nella quale sono dettagliate, tra l'altro, le modalità e le frequenze dei servizi, in conformità alla normativa di settore, al presente regolamento e alle prescrizioni contenute negli atti di affidamento del servizio. Prima della sua approvazione i richiami contenuti nel presente Regolamento alla Carta dei Servizi si intendono fatti alle indicazioni pubblicizzate dal Comune anche sul proprio sito web istituzionale.
6. Il Comune attiva le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:
 - a) ritiro a domicilio con sistema di raccolta "porta a porta";
 - b) ritiro su chiamata;
 - c) conferimento nei contenitori stradali;
 - d) conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale;
 - e) ritiro presso punti di raccolta stradali per particolari tipologie di rifiuti, quali oli alimentari esausti, indumenti usati, farmaci scaduti.
7. Il ritiro su chiamata prevede la raccolta presso singole utenze produttrici di consistenti quantità di materiali, in particolare di rifiuti ingombranti e di sfalci e potature, su appuntamento fissato con il soggetto gestore. Le modalità della raccolta sono fissate dal Gestore, nel rispetto della Carta dei Servizi.
8. Il Comune può istituire servizi integrativi onerosi per la gestione dei rifiuti speciali, secondo le modalità definite con apposite convenzioni, in particolare per:

- a) rifiuti inerti non domestici;
- b) rifiuti delle attività connesse alle imprese agricole, in particolare degli agriturismi;
- c) teli da pacciamatura puliti;
- d) contenitori di prodotti fitosanitari e fertilizzanti, purché lavati e sanificati.

Articolo 7

Divieti ed obblighi generali

1. I produttori di rifiuti urbani devono rispettare le norme del presente regolamento, curando in particolare il corretto e puntuale conferimento delle diverse frazioni dei rifiuti.

2. È vietato a chiunque:

- a) abbandonare i rifiuti;
- b) conferire nei contenitori dedicati ai rifiuti differenziati sostanze estranee alla specifica tipologia, compresi i rifiuti indifferenziati o non adeguatamente differenziati;
- c) conferire al servizio materiali accesi o non completamente spenti, materiali facilmente infiammabili, sostanze putrescibili senza idoneo involucro protettivo, materiali (metallici e non) acuminati o taglienti senza apposita protezione, materiali che possano recare danno a ai mezzi di raccolta e trasporto, sostanze liquide salvo ne sia specificamente prevista la raccolta in forma differenziata;
- d) danneggiare le attrezzature adibite alla raccolta dei rifiuti;
- e) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio;
- f) imbrattare il suolo pubblico o ad uso pubblico, anche con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
- g) spostare senza autorizzazione i contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti;
- h) rovistare o prelevare rifiuti senza specifica autorizzazione dai contenitori, dagli impianti o dai centri di raccolta;
- i) deporre rifiuti al di fuori dei contenitori e dei punti di raccolta;
- j) conferire al servizio rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale;
- k) conferire rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso.

3. Le utenze non domestiche devono distinguere sin dall'origine i flussi dei rifiuti urbani dai rifiuti speciali (pericolosi o non), provvedendo autonomamente alla gestione degli speciali, nel rispetto della normativa di settore.

4. Agli operatori del servizio si applicano le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, etc.).

5. Tutto il personale incaricato della raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito.

Articolo 8

Ordinanze

1. Il Sindaco con propria Ordinanza può prescrivere forme di conferimento atte a differenziare i flussi dei rifiuti.

2. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 191, del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

TITOLO II

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 9

Quantità straordinaria di conferimento

1. In relazione alla capacità ordinaria di assorbimento del servizio pubblico, si considera straordinario il conferimento annuo complessivo di rifiuti urbani, effettuato al servizio dalle utenze non domestiche con superficie rilevante nell'applicazione della tassa/tariffa (Sr) di almeno 1.000 mq, superiore a $Sr \cdot (1+30\%) \cdot Kd$ dove Kd è il coefficiente di produzione applicato alla Categoria di riferimento nella determinazione della "parte variabile" della tariffa ai sensi del DPR 158/99.
2. L'utente che ritenga di realizzare un conferimento straordinario di rifiuti urbani deve darne comunicazione al Comune o al Gestore entro il 31 ottobre antecedente all'anno di riferimento, specificando la tipologia (per codici EER) e le quantità previste per anno solare. Emergendo conferimenti straordinari in mancanza di valida comunicazione, l'utente deve regolarizzare la propria posizione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2 è tacitamente confermata di anno in anno. L'utente che ha già presentato la predetta comunicazione e che prevede nell'anno successivo di rientrare nei limiti del conferimento ordinario deve darne comunicazione nei termini di cui al comma precedente.
4. Il Comune o il Gestore indicheranno all'utente, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, le misure specifiche che saranno attivate per gestire il maggior flusso di rifiuti, di regola mediante contenitori dedicati.
5. Il maggior flusso di rifiuti, dichiarato o, se maggiore, riscontrato, darà luogo a una corrispondente rimodulazione della parte variabile della tariffa, in applicazione del principio "chi inquina paga".

Articolo 10

Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è svolto sull'intero territorio comunale, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Le specifiche modalità e le frequenze del servizio sono dettagliate nella Carta dei Servizi.

Articolo 11

Contenitori dei rifiuti assegnati alle utenze

1. Tutte le utenze devono dotarsi dei contenitori riutilizzabili o a perdere (sacchi) forniti dal servizio e adibiti alla raccolta e al conferimento individuale.
2. La dotazione di contenitori è rapportata alla tipologia e alle esigenze dell'utenza, ed è corredata dalle istruzioni per l'uso e il calendario di raccolta, con le ulteriori indicazioni per differenziare correttamente i rifiuti e conferirli al servizio. Nuove forniture di contenitori a consumo sono consegnate all'utenza con la frequenza indicata nella Carta dei Servizi, o stabilita dal Comune.
3. I contenitori in dotazione alle utenze aggregate sono dati in consegna all'amministratore del complesso o ad altro soggetto a ciò abilitato.
4. I contenitori sono di norma dotati di apposito dispositivo di identificazione dell'utenza, del tipo di rifiuto contenuto e della volumetria del contenitore.
5. L'utente deve mantenere i contenitori assegnati in buono stato, fatta salva la normale usura e curarne il lavaggio e la pulizia. Compete invece al Gestore curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria.
6. Il Gestore provvede alla sostituzione dei contenitori che risultino accidentalmente danneggiati o non più funzionali all'uso, anche nel dispositivo di identificazione, su richiesta dell'utenza e previa restituzione del contenitore precedente. L'utente deve segnalare tempestivamente l'inidoneità del contenitore o, se rilevabile, del dispositivo di identificazione. A tal fine il Comune può predisporre uno specifico strumento informatico gratuito che permetta la verifica da parte dell'utenza del dispositivo di identificazione.
7. In caso di furto dei contenitori assegnati la richiesta di sostituzione va accompagnata da:
 - a) dichiarazione di sottrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, nel caso di contenitori fino alla capacità di 360 litri;
 - b) copia di regolare denuncia all'autorità di pubblica sicurezza per contenitori di maggiori dimensioni.
8. I contenitori assegnati all'utenza devono essere conservati all'interno di aree private, evitando l'insorgere di criticità e interferenze con le utenze limitrofe. Qualora l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati e ben documentati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione e secondo le disposizioni del Comune.
9. Nelle nuove costruzioni, nelle nuove lottizzazioni di iniziativa pubblica o privata o in caso di adozioni di nuovi strumenti di pianificazione territoriale, dovranno essere previsti adeguati spazi atti ad ospitare, in area privata, i contenitori per il conferimento dei rifiuti ed eventuali punti di raccolta adeguati alle diverse esigenze locali ed alle disposizioni previste dalla regolamentazione applicabile.

10. I contenitori assegnati all'utenza, all'atto della chiusura dell'utenza devono essere riconsegnati al Comune vuoti e puliti. Per i contenitori carrellati (con ruote) è previsto il servizio di ritiro a cura del Gestore, previa richiesta dell'utente.

Articolo 12

Raccolta domiciliare o "porta a porta"

1. Nel servizio di raccolta domiciliare i rifiuti sono conferiti dall'utente, suddivisi per tipologia merceologica, inserendoli nei corrispondenti contenitori e collocandoli sulla sede stradale.

2. La raccolta domiciliare è svolta di regola nel centro abitato e negli insediamenti sparsi dove sia possibile assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio, come meglio dettagliato nella Carta dei Servizi.

3. L'utente deve:

a) conservare il rifiuto prima del conferimento, in particolare l'umido, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore;

b) conferire le frazioni differenziate, salvo l'umido, pulite e asciutte, prive di sostanze estranee, e ridotte il più possibile di volume, in particolare, per i cartoni, i contenitori di plastica, le scatole ed i scatoloni, in genere gli imballaggi;

c) inserire i rifiuti esclusivamente nei contenitori in dotazione, muniti di codice identificativo dell'utenza; è vietato pressare i rifiuti in maniera da rendere difficoltosa l'uscita dai contenitori all'atto dello svuotamento;

d) esporre i contenitori sulla sede stradale solo nei giorni e negli orari stabiliti; deroghe al riguardo sono ammesse solo previa autorizzazione degli uffici comunali;

e) chiudere i contenitori e gli eventuali sacchetti posizionati al loro interno;

f) esporre i contenitori all'esterno dell'abitazione in prossimità del punto di normale percorrenza del mezzo di raccolta, evitando intralci al transito veicolare o pedonale, disturbi per la popolazione e ogni dispersione nelle aree circostanti; qualora la posizione dei contenitori risulti pregiudizievole per il paesaggio l'utente dovrà trovare una collocazione più idonea o, in subordine, dovrà posizionare i contenitori poco prima della raccolta e ritirarli con sollecitudine;

g) ritirare i contenitori dopo lo svuotamento e comunque entro gli orari stabiliti, fatta salva specifica autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali;

h) evitare, curando la chiusura dei contenitori e/o sacchi in maniera meticolosa, o con ogni altro mezzo che possa essere messo in atto, lo spargimento dei rifiuti e dei contenitori su area pubblica,

durante le giornate particolarmente ventose o comunque interessate da eventi meteorologici rilevanti.

4. L'utente risponde dei danni provocati, anche accidentalmente, dai contenitori esposti con modalità e in giorni o orari difforni da quanto stabilito.
5. Nelle vie impraticabili ai mezzi del servizio o in altri casi individuati dal Comune e dietro autorizzazione dello stesso, i contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, in conformità alle indicazioni impartite dagli Uffici Comunali.
6. Per alcune frazioni di rifiuti urbani il servizio potrà essere svolto su chiamata o con frequenza specificamente definita, previa richiesta presentata con le modalità indicate nella Carta dei Servizi.
7. Gli addetti del servizio devono ripulire le superfici sulle quali si sono verificati spargimenti, anche accidentali, di rifiuti in prossimità del punto di raccolta.
8. Le eventuali utenze aggregate, se attivate, dovranno conferire i rifiuti in sacchi posti in specifici contenitori rigidi.
9. Per le utenze con un'elevata produzione di rifiuti urbani il conferimento avverrà, per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dal Gestore e consegnati in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta.
10. Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti esposti che non siano conformi a quanto previsto nel presente Regolamento, applicando all'esterno del contenitore un avviso di non conformità.

Articolo 13

Raccolta con contenitori stradali

1. I contenitori collocati sulla sede stradale devono essere:
 - a) costruiti con materiali resistenti, facilmente lavabili e disinfettabili e che riducano al minimo la rumorosità durante le operazioni di raccolta;
 - b) dotati di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale, nel rispetto del Codice della Strada.
 - c) adeguati alla specifica frazione dei rifiuti, garantendo in particolare che i rifiuti non diano luogo a esalazioni moleste e siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali;
 - d) collocati di norma in apposite piazzole e comunque in modo da evitare o limitare il più possibile disagi e intralci alla mobilità, specie delle persone con disabilità;

e) svuotati con modalità e frequenze che assicurino l'integrità e la qualità dei rifiuti prelevati rispetto a quelli conferiti;

f) mantenuti in costante efficienza e puliti periodicamente a cura del Gestore.

2. L'utente deve servirsi del contenitore disponibile più vicino. Qualora questo risultasse pieno l'utente dovrà servirsi di altro corrispondente contenitore.

3. I materiali voluminosi e gli imballaggi rigidi, prima di essere depositato nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.

4. Il gestore del servizio assicura ad ogni svuotamento dei contenitori stradali anche l'asporto dei materiali che si trovassero al di fuori dei contenitori.

5. Il Gestore deve curare la pulizia e il lavaggio e la disinfezione dei luoghi sui quali i contenitori stessi sono posti per tutta l'area e, comunque, per una distanza non inferiore ai dieci metri dai contenitori stessi.

Articolo 14

Raccolta con strutture informatizzate

1. Il Comune può installare sul suolo pubblico strutture informatizzate ad utilizzo controllato per il conferimento di diverse tipologie di rifiuti. Le caratteristiche e modalità di utilizzo di tali strutture saranno riportate presso la struttura stessa e nella Carta dei Servizi.

2. Il conferimento dei rifiuti avviene attraverso sportelli o accessi che indicano il materiale conferibile, previo riconoscimento dell'utenza con sistemi elettronici (badge, tessera sanitaria, transponder o dispositivi mobili).

3. È vietato il conferimento presso le strutture informatizzate di materiali di grandi volumetrie, quali, ad esempio, cartoni, anche se opportunamente piegati, o scarti verdi da sfalci o potature, se non esplicitamente indicato.

4. All'esterno delle strutture informatizzate è vietato depositare rifiuti, anche se posti nei contenitori.

5. La struttura informatizzata è munita di dispositivi di videosorveglianza per controllare il corretto conferimento dei rifiuti e per rilevare la commissione di atti vandalici, di depositi esterni o di comportamenti che possano comprometterne la funzionalità.

6. È vietato affiggere manifesti o locandine di qualsiasi tipo sulla struttura informatizzata, se non con l'autorizzazione del Comune.

Articolo 15

Raccolta della frazione verde

1. Il ritiro su chiamata della frazione verde è attivato di norma per le utenze domestiche, previo appuntamento fissato con il Gestore. Per le utenze non domestiche la disponibilità del servizio è indicata nella Carta dei Servizi, che ne specifica le modalità di richiesta e di utilizzo.
2. La Carta dei Servizi indica i ritiri o i quantitativi conferibili senza oneri a carico del richiedente e i costi dei ritiri o conferimenti eccedentari.
3. L'utente deve conferire i rifiuti verdi sul suolo pubblico, secondo gli accordi intercorsi con il Gestore, in modo ordinato, occupando il minimo spazio pubblico, senza intralciare il passaggio e la sosta di veicoli e persone.
4. In alternativa al ritiro su chiamata, l'utente domestico e non domestico può conferire la frazione verde presso il Centro di Raccolta.
5. I rifiuti raccolti devono essere destinati al recupero in appositi centri di trattamento biologico, per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali o altri usi consentiti.

Articolo 16

Raccolta della frazione organica

1. La raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani viene effettuata con il sistema porta a porta ovvero presso le strutture informatizzate qualora autorizzate allo scopo dal Comune.
2. I rifiuti organici devono essere inseriti ben chiusi in appositi sacchetti biodegradabili e compostabili, certificati conformi alla norma EN13432, di dimensioni e caratteristiche stabilite dal Comune. I sacchetti vanno posti negli specifici contenitori, forniti in dotazione alle utenze, dotati di chiusura anti-randagismo.

Articolo 17

Compostaggio della frazione organica

1. Il Comune può attivare forme di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite riduzione della Tassa o Tariffa sui rifiuti.
2. Per il compostaggio si devono utilizzare le apposite attrezzature (composter), collocate su area aperta adiacente all'abitazione, con esclusione di balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto in spazi condominiali.

3. Il compostaggio deve essere gestito in modo decoroso, evitando esalazioni moleste e la proliferazione di animali nocivi o indesiderati.
4. Chi attiva il compostaggio domestico deve:
- a) gestirlo in maniera decorosa, evitando esalazioni moleste, nonché ogni danno o pericolo di danno all'ambiente o alla tutela igienico-sanitaria;
 - b) inserire nel composter solo materiali idonei a subire il processo di compostaggio, quali rifiuti di cucina, scarti del giardino e dell'orto, segatura e trucioli da legno non trattato, cenere di combustione di scarti vegetali;
 - c) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche per garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - d) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici.
5. Il compostaggio della frazione organica è comunque regolato in tutti gli aspetti di dettaglio da apposito Regolamento Comunale.

Articolo 18

Raccolta della frazione carta

1. La raccolta della frazione carta, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, ecc., viene effettuata con il sistema porta a porta ovvero presso le strutture informatizzate.
2. Le utenze con elevata produzione di rifiuti di cartone e di imballaggi in cartone potranno fruire, a richiesta, di un servizio di ritiro con il sistema "porta a porta", tramite apposito contenitore riservato a tale frazione, con la modalità indicate nella Carta dei Servizi.

Articolo 19

Raccolta delle frazioni plastica, vetro e metalli

1. La raccolta delle frazioni plastica, vetro, metalli (lattine in alluminio e banda stagnata) viene effettuata con il sistema porta a porta ovvero presso le strutture informatizzate.
2. I rifiuti di plastica, vetro e metalli sono conferiti utilizzando gli specifici contenitori forniti in dotazione.

Articolo 20

Raccolta della frazione indifferenziata

1. La raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani viene effettuata con il sistema porta a porta ovvero presso le strutture informatizzate.
2. I rifiuti della frazione indifferenziata sono conferiti utilizzando gli specifici contenitori forniti in dotazione.
3. Le utenze con elevata produzione di frazione indifferenziata potranno fruire, a richiesta, di un servizio di ritiro con il sistema “porta a porta”, tramite apposito contenitore riservato a tale frazione, con la modalità indicate nella Carta dei Servizi.

Articolo 21

Rifiuti ingombranti e RAEE

1. I rifiuti urbani ingombranti, che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta (quali mobilio, componenti di arredamento, ecc.) ed i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di tipo domestico, anche dual use, sono conferiti tramite ritiro su chiamata, oppure mediante conferimento diretto al Centro di Raccolta.
2. Il servizio di ritiro su chiamata dei rifiuti ingombranti e dei RAEE di grandi dimensioni è attivato per le utenze domestiche. Per le utenze non domestiche il servizio su chiamata è disponibile secondo le modalità indicate nella Carta dei Servizi.
3. La Carta dei Servizi indica i ritiri o i quantitativi conferibili senza oneri a carico del richiedente e i costi dei ritiri o conferimenti eccedentari.
4. L'utente deve conferire i rifiuti verdi sul suolo pubblico, secondo gli accordi intercorsi con il Gestore, in modo ordinato, occupando il minimo spazio pubblico, senza intralciare il passaggio e la sosta di veicoli e persone.
5. È vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi dei congelatori e degli apparecchi di condizionamento dell'aria.

Articolo 22

Gestione di particolari rifiuti urbani

1. Le seguenti tipologie di rifiuto sono conferite in maniera differenziata in appositi contenitori dislocati nel territorio comunale:

a) le pile e batterie esauste devono essere conferite in contenitori collocati di norma all'interno o in prossimità dei punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi, e anche nelle stazioni e nelle piazzole o aree dove esistono contenitori per gli altri tipi di rifiuti;

b) i farmaci scaduti devono essere conferiti nei contenitori collocati all'interno delle farmacie, delle unità del servizio sanitario nazionale e degli studi medici;

c) gli oli possono essere conferiti in appositi contenitori posizionati di norma all'interno e/o in prossimità dei supermercati abilitati, oltre che presso il Centro di Raccolta (oli esausti vegetali e minerali);

d) i contenitori etichettati T e/o F, le lampade a scarica e i toner esausti devono essere conferiti, presso i punti di vendita specializzati, i soggetti autorizzati o presso il Centro di Raccolta.

2. I titolari delle attività ove è prevista l'installazione di tali contenitori devono:

a) consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;

b) collaborare con il Gestore per la diffusione del materiale informativo del servizio;

c) comunicare al Comune ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

3. I contenitori di cui al primo comma devono essere svuotati e puliti dagli operatori del servizio con le frequenze indicate nella Carta dei Servizi. Il grado di riempimento dei contenitori per i rifiuti particolari è controllato dagli addetti del Servizio che devono comunque svuotarli prima che siano pieni, per garantirne sempre l'utilizzo.

4. I rifiuti di cui al presente articolo possono altresì essere conferiti al Centro di Raccolta.

Articolo 23

Rifiuti provenienti dal "fai da te" domestico

1. Possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta:

a) i rifiuti inerti prodotti in proprio da piccole demolizioni realizzate in ambito domestico;

b) i rifiuti composti essenzialmente da oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali di riparazione e sostituzione su veicoli a motore prodotti in proprio dalle utenze domestiche.

2. Tali materiali non possono essere immessi nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Articolo 24

Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali comprendono i rifiuti provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni.

2. I rifiuti ordinaria attività cimiteriale, composti di regola da fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami e materiali lapidei, nonché dai rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse, devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero.

3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni sono di regola costituiti, ai sensi del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003, da:

- a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (maniglie);
- c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- d) resti di fiori inseriti nel cofano;
- e) resti metallici di casse, come zinco e piombo.

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni sono gestiti con le necessarie precauzioni, nel rispetto dalla normativa di settore e devono essere:

- a) inseriti, dopo l'eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi flessibili a perdere, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto prodotto nell'area cimiteriale, con la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";
- b) depositati provvisoriamente, se necessario per una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto, in idonea area all'interno del cimitero;
- c) avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa; in alternativa devono essere smaltiti in discariche autorizzate per rifiuti urbani.

5. Le attività di gestione dei rifiuti esumazioni ed estumulazioni sono svolte dal gestore del servizio, ovvero tramite ditte specificamente incaricate, utilizzando per il trasporto un idoneo mezzo chiuso. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio, ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

Articolo 25

Centro di Raccolta – Ecocentro comunale

1. Il Centro di Raccolta è costituito da una area attrezzata, recintata e custodita, destinata a ricevere i rifiuti urbani direttamente conferiti in maniera differenziata dagli utenti. Il Centro di Raccolta è posto nel Comune di San Lorenzo in Campo, in via Monte Catria, ed è di esclusiva competenza comunale, non potendovi accedere residenti di altri comuni.

2. Presso il Centro di Raccolta sono raccolte almeno le seguenti frazioni di rifiuto urbano:

- a) Frazione verde – sfalci e potature
- b) Carta
- c) Cartone
- d) Plastica
- e) Vetro
- f) Metalli
- g) Legno
- h) Ingombranti
- i) RAEE
- j) Rifiuti urbani pericolosi, suddivisi per tipologia
- k) Oli esausti (vegetali e minerali)
- l) Rifiuti inerti
- m) Pneumatici usati
- n) Medicinali scaduti
- o) Pile esauste
- p) Abbigliamento e tessile
- q) Batterie ed accumulatori

3. Nel centro di raccolta è esposto ben visibile un avviso che riporta le principali norme di comportamento degli utenti, individua i quantitativi massimi ammessi al conferimento gratuito e i corrispettivi previsti per i quantitativi eccedenti tali limiti.

4. Il Centro di Raccolta è gestito e controllato da specifico personale che deve mantenerlo pulito e in ordine, e prestare informazioni e occorrendo aiuto agli utenti per il corretto conferimento dei rifiuti.

5. Le varie tipologie di rifiuto dovranno essere conferite nelle zone e nei contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili, multi-benne, altri contenitori, etc).

6. I contenitori pieni dovranno essere inviati a recupero o smaltimento, per garantire la continuità nel conferimento.

Articolo 26

Associazioni di volontariato

1. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani solo con specifica autorizzazione del Comune e partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o altri enti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale o dalla programmazione comunale.

2. Le attività delle associazioni di volontariato che operano in modo continuativo o periodico dovranno essere regolate da apposita convenzione con il Comune.

Articolo 27

Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione

1. Le attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione alla cittadinanza sono a carico del Gestore dei Servizi, nel rispetto di quanto previsto dalla Carta dei Servizi e dagli atti di affidamento.

2. Almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità dei risultati raggiunti nell'anno precedente, in particolare per la raccolta differenziata.

3. Il Comune verifica la corretta differenziazione dei rifiuti e il rispetto delle norme previste dal presente Regolamento.

Articolo 28

Destinazione dei materiali raccolto in modo differenziato

1. I materiali conferiti in raccolta differenziata sono avviati a strutture specificamente autorizzate per le operazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio.

2. Particolari tipologie di rifiuti, ad elevato impatto ambientale, per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, possono essere destinate allo smaltimento, previo eventuale pretrattamento, nel rispetto delle norme vigenti.

3. Per i rifiuti da imballaggio si prevede il conferimento ai Consorzi di filiera, anche sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi ANCI-CONAI).

Articolo 29

Pesatura dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 152/2006, i rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento devono essere pesati dal Gestore prima di essere inviati al recupero o allo smaltimento.
2. Il Gestore del servizio provvede ad ulteriori pesature per monitorare, per ciascuna frazione, i quantitativi raccolti.
3. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare controlli per accertare la regolarità delle operazioni di pesatura.
4. I dati riguardanti i quantitativi di rifiuti raccolti e smaltiti, suddivisi per tipologia, sono conservati a cura del gestore del servizio e devono essere prodotti a richiesta dell'Amministrazione e degli enti di controllo.

TITOLO III

GESTIONE DI ALTRI RIFIUTI URBANI

Articolo 30

Individuazione dei rifiuti

1. Il presente titolo riguarda le attività di gestione dei rifiuti urbani provenienti da:

- a) spazzamento delle strade;
- b) lavaggio, disinfezione e diserbo delle strade e piazze;
- c) spazzamento delle foglie;
- d) svuotamento dei cestini stradali;
- e) raccolta dei rifiuti abbandonati;
- f) pulizia delle caditoie e dei pozzetti stradali grigliati
- g) pulizia delle deiezioni animali;
- h) raccolta delle carogne animali;
- i) pulizia dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni;
- j) altri servizi di pulizia;
- k) pulizia delle aree temporanee di sosta.

Articolo 31

Spazzamento delle strade

1. Il servizio di spazzamento delle strade viene effettuato entro il perimetro delineato dal Comune, ad eccezione delle aree date in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico dell'occupante.

2. Sono oggetto del servizio di spazzamento:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;

c) i marciapiedi;

d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;

e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico o ad uso pubblico, compresa la parte coperta da tettoie;

f) le aiuole, i giardini e le aree verdi.

3. La pulizia delle strade è effettuata manualmente e/o tramite appositi automezzi, evitando di sollevare polvere e di ostruire con i detriti le caditoie stradali.

4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici per contenere il più possibile le emissioni sonore.

5. Le operazioni di spazzamento devono essere svolte, di regola, nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

6. La raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici sono a carico degli Enti competenti.

Articolo 32

Lavaggio, disinfezione e diserbo delle strade e piazze

1. Il servizio di lavaggio, disinfezione e diserbo delle aree in cui è previsto lo spazzamento deve essere eseguito su specifica richiesta del Comune o secondo quanto indicato nella Carta dei Servizi. Deve comunque essere eseguito in caso di necessità dovute ad eventi programmati o imprevisti.

2. Le operazioni devono essere effettuate con automezzi dotati di cisterna per l'acqua, di contenitori per i disinfettanti, di pompe adeguate, di spruzzatori e di ogni altro strumento idoneo al più efficace e funzionale svolgimento del servizio. Gli automezzi devono procedere a una velocità che consenta di spargere uniformemente acqua e/o liquido disinfettante su tutta la superficie interessata.

Articolo 33

Spazzamento delle foglie

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, delle piazze e dei viali circoscritti da alberature pubbliche, poste nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.

2. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su idonei automezzi per il trasporto all'impianto finale di trattamento.

Articolo 34

Cestini stradali

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Gestore provvede all'installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per la carta e i piccoli rifiuti.
2. I cestini dovranno permettere il conferimento solo dei rifiuti di piccole dimensioni e impedire che sopra di essi siano collocati rifiuti di ogni specie.
3. I cestini stradali sono svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti di norma con le medesime periodicità previste per il servizio di spazzamento, se non diversamente previsto dal Contratto di Servizio.
4. E' vietato introdurre nei cestini stradali:
 - a) rifiuti non di piccola dimensione;
 - b) rifiuti prodotti negli edifici, nelle relative pertinenze o comunque in aree private;
 - c) sacchi o buste di qualsiasi tipo e con qualsiasi contenuto.
5. E' vietato danneggiare in qualsiasi modo, rimuovere, deturpare i cestini porta rifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

Articolo 35

Raccolta dei rifiuti abbandonati

1. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal Gestore, anche su richiesta del Comune.
2. Nel caso di rifiuti pericolosi, la raccolta e lo smaltimento sono effettuate da ditte specificamente incaricate dal Comune o, su indicazione di questo, dal Gestore.
3. Il Comune adotta le azioni per individuare i responsabili dell'abbandono e addebita loro i costi e i danni.

Articolo 36

Pulizia delle caditoie e dei pozzetti stradali grigliati

1. I pozzetti d'ispezione, i grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti a cura del Gestore.
2. È vietato introdurre rifiuti in tali manufatti.

Articolo 37

Deiezioni animali

1. I proprietari e chiunque accompagni animali domestici in aree pubbliche o di uso pubblico deve essere munito di dispositivi per l'immediata rimozione delle deiezioni, che devono essere poi conferite unicamente nei cestini stradali.
2. I medesimi soggetti sono comunque tenuti ad evitare che gli animali sporchino gli spazi pubblici e di uso pubblico, anche a verde.

Articolo 38

Carogne animali

1. Il Gestore provvede alla rimozione e allo smaltimento, secondo le indicazioni del servizio veterinario competente, delle spoglie di animali domestici e selvatici giacenti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
2. Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale, anche su indicazione dei Servizi Veterinari Competenti.
3. I rifiuti di origine animale devono essere conferiti agli appositi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, in conformità alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508.

Articolo 39

Pulizia dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni

1. I titolari di posti di vendita nei mercati, in area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti prodotti nei contenitori predisposti o forniti dal Servizio.
2. Il Gestore dei servizi provvede alla pulizia dei mercati al termine degli stessi, contenendo i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, giostre, ed altre analoghe manifestazioni debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti prodotti sono conferiti negli appositi contenitori predisposti dal Servizio.
4. Chiunque intenda organizzare iniziative, quali feste, sagre, manifestazioni culturali, sportive e simili, su strade, piazze ed aree pubbliche, anche senza finalità di lucro, deve richiedere le necessarie

autorizzazioni agli uffici comunali, allegando il programma dell'iniziativa ed indicando le aree interessate, e indicando il responsabile della gestione dei rifiuti nell'ambito della manifestazione.

5. Gli organizzatori devono attuare le misure atte affinché nel corso della manifestazione:

- a) si prevenga la produzione di rifiuti, attraverso anche l'utilizzo di stoviglie e posate in materiali duraturi e riutilizzabili e di bicchieri e bottiglie con "vuoto a rendere";
- b) si attui e valorizzi la raccolta differenziata;
- c) si riduca il ricorso a materie prime non rinnovabili, favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili quali le bioplastiche;
- d) i rifiuti compostabili siano preventivamente chiusi in sacchi biodegradabili e compostabili certificati conformi alla norma EN13432 ed inseriti in appositi contenitori;
- e) si promuova la sensibilità e la cultura ambientale dei partecipanti e della comunità;
- f) si riduca l'impatto sull'ambiente, favorendo l'utilizzo di prodotti di "filiera corta", l'uso dei mezzi pubblici, l'uso di energie alternative rinnovabili.

Articolo 40

Altri servizi di pulizia

1. Il Gestore, effettua, su richiesta del Comune, la pulizia periodica dello zoccolo e della base di fontane, fontanelle, e monumenti pubblici.

Articolo 41

Pulizia delle aree di sosta temporanea

1. Nelle aree eventualmente assegnate alla sosta temporanea di persone, secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta e le persone sostanti sono tenute a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate.

Articolo 42

Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

1. I gestori di pubblici esercizi che utilizzano spazi pubblici o di uso pubblico devono provvedere, nei giorni di apertura dell'attività, alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata nonché sulle aree contigue per un intorno dimensionale di almeno 15 metri da ogni punto dell'area assegnata, che

siano imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (quali cartacce, imballaggi, contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), anche installando cestini e contenitori per rifiuti. All'orario di chiusura dell'esercizio tali le aree devono risultare perfettamente pulite.

2. I rifiuti raccolti ai sensi del comma precedente devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree di cui al comma precedente spingendoli al di fuori di esse.

Articolo 43

Sgombero della neve

1. In caso di nevicate, il Comune, anche tramite il Gestore, deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:

a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, quali distretti sanitari, studi medici, scuole, uffici e servizi pubblici prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;

b) lo spargimento di breccia e/o di miscele criodratice, o altre sostanze idonee qualora il suolo si rendesse sdruciolevole. L'attività di cui alla presente lettera deve essere eseguita in presenza di ghiaccio sulla sede stradale anche in assenza di neve.

2. I titolari di banchi di vendita su aree pubbliche o ad uso pubblico sono tenuti allo sgombero della neve dalle aree medesime.

3. Gli abitanti e utilizzatori degli edifici devono sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti il fabbricato, e abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via.

Articolo 44

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

2. I terreni non edificati, prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, gli interessati devono realizzare anche le necessarie recinzioni, i canali di scolo o le altre

opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. I soggetti di cui ai due commi precedenti devono provvedere anche allo sfalcio dell'erba e alla rimozione dei rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi, per evitare l'insediamento e la proliferazione di animali dannosi, quali topi e zanzare.

4. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati.

Articolo 45

Cantieri edili. Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

1. Chi effettua attività edilizie o opere su strade è tenuto a mantenere e riconsegnare l'area pubblica o di uso pubblico occupata o comunque interessata dai lavori perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali e il soggetto per conto del quale tali operazioni sono svolte deve provvedere, ad operazioni ultimate, ad asportare i rifiuti generati da tali attività.

3. I medesimi obblighi valgono qualora aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dai mezzi impiegati per le operazioni di cui ai commi precedenti.

4. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata dal servizio pubblico, con addebito dei costi ai responsabili.

Articolo 46

Volantinaggio – Contenitori di materiale pubblicitario

1. E' vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico, o lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili. Tale divieto non si applica ai volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni pubbliche effettuate da pubbliche amministrazioni, aziende pubbliche, e comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

2. E' vietato collocare su suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni.

3. I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno oggetto di rimozione diretta da parte dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV

GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

Articolo 47

Mezzi di raccolta

1. Il trasporto dei rifiuti è effettuato con idonei automezzi, autorizzati secondo le norme vigenti, dotati degli accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, a perfetta tenuta, per evitare la dispersione di rifiuti, di percolato e l'emanazione di polveri o esalazioni.
2. Qualora al trasporto siano adibiti automezzi di modeste dimensioni privi di compattatore, il Comune può prevedere l'utilizzo di uno o più stazioni di trasferimento, nelle quali i rifiuti siano stoccati provvisoriamente in appositi containers, oppure riversati direttamente negli autocompattatori.
3. I mezzi e le attrezzature devono essere tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura o per avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti. Le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparate o sostituite nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio.

Articolo 48

Rilevazione dei conferimenti

1. I mezzi destinati alla raccolta domiciliare devono essere dotati di strumentazione per la lettura dei codici distintivi apposti sui contenitori esposti dagli utenti, atta a rilevare errori di lettura codici non pertinenti o contraffatti.
2. La trasmissione dei dati tra i dispositivi di raccolta e server, al termine delle operazioni di raccolta, deve disporre di elevati livelli di sicurezza e deve prevenire la perdita di dati. Il sistema dovrà inoltre garantire la memorizzazione e la conservazione delle registrazioni relative a più giorni di servizio in caso di mancato scarico o assenza di linea di trasmissione.
3. Per la misurazione dei conferimenti ogni operatore dovrà essere dotato di un lettore RFID portatile, con GPS integrato, in grado di leggere ad una distanza ravvicinata il tag presente sui contenitori. La trasmissione del dato dal lettore RFID presso il server centrale dovrà essere garantita dal canale GPRS. Il dispositivo dovrà offrire la possibilità di inviare delle segnalazioni degli operatori nel caso di non conformità più o meno gravi nel processo di raccolta da parte delle utenze.

4. Ogni lettore RFID dovrà trasmettere a consolle remota e/o a server centrale i dati di conferimento. Il gestore del servizio deve garantire che i dati trasmessi al sistema centrale, siano immediatamente visibili, tramite accesso ad apposito portale web, anche da parte dell'Ente.

5. Il sistema deve essere in grado di:

- a) geo-riferire le utenze domestiche e non domestiche;
- b) consentire l'associazione tra le utenze e la dotazione di contenitori forniti dal gestore;
- c) definire la zonazione del territorio;
- d) offrire la reportistica necessaria a verificare i conferimenti delle utenze domestiche e non domestiche, con la possibilità di definire tali report per zona, fascia temporale, tipologia di utenza, frazione merceologica raccolta;
- e) in accordo con l'utilizzo dei mezzi, di rappresentare graficamente i vari servizi come previsti dalla programmazione con allegati report contenenti informazioni sulla modalità di svolgimento del servizio.

6. Ogni mezzo dedicato ai servizi dovrà essere in possesso di un sistema di rilevamento satellitare che consenta di rilevare, ricevere, convertire, registrare e trasmettere a consolle remota e/o a server centrale, e con un intervallo di campionamento e memorizzazione non superiore a 30 secondi, i dati di localizzazione ottenibili con il sistema GPS.

7. Al riguardo, il sistema deve essere dotato dalla componentistica hardware e software necessaria per ottenere le seguenti prestazioni minime:

- a) localizzazione dei veicoli in tempo reale su cartografia digitalizzata in automatico o a richiesta dell'operatore;
- b) possibilità di aggiungere ulteriori layer alla cartografia di base in dotazione, con caratteristiche da concordare tra il fornitore e l'Ente;
- c) localizzazione in continuo ed in contemporanea tramite sistema GPS e trasmissione dei dati con tecnologia GPRS o superiore, ricostruzione percorsi su cartografia informatizzata, memorizzazione e visualizzazione in *real time*;
- d) tracciatura dei percorsi svolti dai mezzi di servizio con registrazione delle soste per i mezzi del servizio di raccolta e presa di carico (messa in funzione delle spazzole) per le spazzatrici;
- e) confronto tra servizio previsto e servizio effettuato, in termini grafici ed alfanumerici, e creazione di report sulle informazioni legate ai servizi;
- f) rappresentazione grafica dei servizi come previsti dalla programmazione con allegati report contenenti informazioni sulla modalità di svolgimento del servizio.

8. Il sistema deve rilevare e trasmettere, per ogni punto del percorso e per ogni mezzo, almeno i seguenti dati:

- a) coordinate geografiche;
- b) data ed ora (ore, minuti e secondi);
- c) velocità istantanea;
- d) km parziali percorsi;
- e) stato operativo.

9. Il sistema dovrà inoltre essere in grado di rilevare e trasmettere tutti i guasti, le avarie o le anomalie di servizio con relative coordinate geografiche.

10. Il tracciato dovrà garantire la possibilità di caricamento dei dati su un qualsiasi tipo di cartografia o software GIS (*Teleatlas, Navteq, Arcview, Autocad, Google Earth, Dbcad, Terranova Sharc, MapInfo, ArcGIS, GeoMedia, etc.*).

Articolo 49

Destinazione dei rifiuti raccolti

1. Il trattamento dei rifiuti urbani avviene presso l'impianto previsto dalla pianificazione sovracomunale vigente, o altri impianti autorizzati.

2. I materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta non possono essere conferiti in impianti di smaltimento.

TITOLO V

SANZIONI E CONTROLLI

Articolo 50

Controlli ed accertamenti

1. Le attività di controllo e accertamento delle violazioni del presente Regolamento e più in generale alle norme di igiene ambientale sono svolte dagli Agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché per le materie di specifica competenza, dalle guardie ecologiche, anche volontarie, se istituite, da dipendenti del Soggetto Gestore specificamente incaricati, dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali e, ove consentito dalla legge, dal personale di altri Enti preposti al controllo.
2. I soggetti di cui al comma precedente possono assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e della individuazione dei responsabili.
3. Gli utenti possono segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi e comunicativi istituzionali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 51

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla parte IV, artt. 254 - 263 del D. Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni e da altre normative specifiche in materia, per le violazioni dei divieti previsti dal presente Regolamento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, oltre al recupero delle eventuali spese sostenute per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi.
2. Più in dettaglio, si applicano le sanzioni nelle seguenti misure:
 - a) Abbandono o immissione nei contenitori per i rifiuti urbani di rifiuti speciali, di rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica, di rifiuti urbani pericolosi (se non negli specifici contenitori dedicati): da Euro 250,00 a Euro 500,00.
 - b) Incendio di rifiuti, in area pubblica o privata: da Euro 250,00 a Euro 500,00.

c) Immissione nei contenitori per i rifiuti urbani di residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti non opportunamente protetti, materiali dannosi o pericolosi per i mezzi di raccolta: da Euro 50,00 a Euro 200,00.

d) Rovistamento o prelievo non autorizzati di rifiuti: da Euro 25,00 a Euro 200,00.

e) Uso improprio dei contenitori per i rifiuti urbani, o esposizione dei rifiuti senza utilizzare i contenitori dati in dotazione: da Euro 50,00 a Euro 300,00.

f) Danneggiamento o imbrattamento dei contenitori per i rifiuti urbani: da Euro 50,00 a Euro 400,00.

g) Mancato o tardivo ritiro dei contenitori per la raccolta domiciliare: da Euro 25,00 a Euro 200,00.

h) Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare in giorni od orari non previsti: da Euro 25,00 a Euro 200,00.

i) Apposizione di scritte sui contenitori per i rifiuti urbani o affissione su di essi di manifesti, targhette adesive o simili, senza autorizzazione del Comune: da Euro 50,00 a Euro 400,00.

j) Taglio o danneggiamento delle serpentine dei frigoriferi, congelatori e condizionatori: da Euro 50,00 a Euro 200,00.

k) Imbrattamento del suolo pubblico o ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), spandimento di olio e simili: da Euro 250,00 a Euro 500,00.

l) Conferimento nei contenitori per i rifiuti indifferenziati di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata: da Euro 50,00 a Euro 200,00.

m) Imbrattamento del suolo pubblico o ad uso pubblico con escrementi di animali: da Euro 200,00 a Euro 500,00.

n) Inadempimento agli obblighi di pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi: da Euro 100,00 a Euro 300,00.

o) Inadempimento agli obblighi di pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti: da Euro 250,00 a Euro 500,00.

p) Inadempimento agli obblighi di pulizia delle aree mercatali: da Euro 100,00 a Euro 500,00.

q) Per altre violazioni al presente Regolamento: da Euro 50,00 a Euro 500,00.

3. Nel caso di violazioni relative ad utenze condominiali, la sanzione è applicata alla singola utenza, qualora individuata; in caso contrario la sanzione è applicata all'amministratore o al responsabile del condominio.

4. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81 è l'Amministrazione Comunale.

5. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81 è ammesso il "pagamento in misura ridotta", ovvero il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

6. I proventi delle sanzioni spettano al Comune.

7. A chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità si applicano le sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e dall'art. 650 del Codice Penale.
